

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17275 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 02/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 15203/2016 proposto da:

Auricchio Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.32, presso lo Studio Perrotta-Casagrande, rappresentato e difeso dall'avvocato Anzisi Mario, Boccarusso Luciano, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

- controricorrente -

133
2018

U
F.U.

Corte di Casazione - copia non ufficiale

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Mario Anzisi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Con decreto del 4 aprile 2016 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da Auricchio Pasquale nei confronti del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 35 *ter*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, con cui il ricorrente aveva lamentato di essere stato detenuto in condizioni inumane o degradanti presso la Casa circondariale di Napoli dal 25 maggio 2009 al 10 luglio 2009 e presso la Casa circondariale di Potenza dal 10 luglio 2009 al 12 maggio 2012.

A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto:

-) che il credito insorto in dipendenza della detenzione presso la Casa circondariale di Napoli si fosse prescritto per prescrizione quinquennale;
-) che, presso la Casa circondariale di Potenza, la detenzione subita dall'Auricchio non fosse stata inumana o degradante.

Corte di Casazione - copia non ufficiale

2. — Per la cassazione del decreto Auricchio ha proposto ricorso per un motivo.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. — Il ricorso contiene un solo motivo rubricato: «*Violazione dell'articolo 1173 e 2946 c.c. nonché dell'articolo 35 ter della legge 354/73 in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.*». Esso, tuttavia, svolge due censure eterogenee, la prima riferita alla dichiarazione di prescrizione del credito maturato a seguito della detenzione presso la Casa circondariale di Napoli, la seconda riferita al rigetto della domanda quanto alla detenzione presso la Casa circondariale di Potenza.

2. — Il ricorso è fondato.

2.1. — Il motivo va accolto nella parte in cui riferito al termine di prescrizione applicabile.

Va difatti applicato il principio che segue: «*Il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35-ter, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle suindicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, convertito nella legge n. 117 del 2014, hanno anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35-ter, terzo comma, cit., il cui termine di*

prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge» (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2018, n. 11018).

Sicché il giudice di merito ha errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale.

2.2. — Il motivo va altresì accolto nella parte in cui è riferito al rigetto della domanda proposta a seguito della detenzione presso la Casa circondariale di Potenza.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4096) che:

-) in tema di risarcimento del danno ex articolo 35-ter, comma 3, della legge numero 354 del 1975, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini;

-) in tema di risarcimento del danno ex articolo 35-ter, comma 3, della legge numero 354 del 1975, qualora, in una cella collettiva, la superficie utilizzabile da ciascun detenuto risulti inferiore a 3 mq., sussiste la «forte presunzione» della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la quale, alla luce della

giurisprudenza della Corte EDU, può essere superata attraverso la valutazione di adeguati fattori compensativi - che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell'offerta di attività in ampi spazi all'esterno della cella, nell'assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione - la cui esistenza è onere dello Stato, convenuto in giudizio, provare.

Orbene, il decreto impugnato è palesemente inadeguato ed è stato reso in evidente violazione dei principi sopra riassunti:

-) si dice infatti che la cella in cui era ristretto l'Auricchio aveva dimensioni di circa mq 16 ed era occupata da quattro-cinque detenuti, con un bagno di circa 1 metro quadro, ed era dotata di luce naturale ed artificiale, aereata e riscaldata; si aggiunge che vi era un servizio docce ed era offerta la possibilità di prendere parte a varie attività ricreative, essendo inoltre garantita la permanenza al di fuori delle celle dalle 9:00 alle ore 11,15 e dalle ore 13,30 alle ore 14,50, nonché dalle ore 16,15 alle ore 18,15;

-) si omette però totalmente di spiegare come sia stata calcolata la superficie disponibile, il che assume particolare rilievo ove si consideri le dimensioni della cella a fronte del numero dei detenuti in essa presenti, né si comprende se le ulteriori condizioni della detenzione, meramente enunciate, siano state considerate quali adeguati fattori compensativi.

3. — Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà ai principi dianzi indicati e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, l'11 maggio 2018.